

PROVINCIA DI BOLOGNA

Settore Ambiente - Reg. al N.

=====

CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI BOLOGNA E IL RAGGRUPPAMENTO CORPO PROVINCIALE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (C.P.G.E.V.) PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA ECOLOGICA. LEGGE REGIONALE N° 23/89

Oggi del mese di dell'anno

TRA

la PROVINCIA DI BOLOGNA (di seguito denominata Provincia), C.F. 80022230371, con sede in Bologna, Via Zamboni n. 13, rappresentata dal **Dirigente del Settore Ambiente..... nato a** il, residente in Via, e domiciliato per la carica in Bologna al c.n. 80 di Strada Maggiore, che agisce per dare esecuzione alla delibera del Consiglio Provinciale n. del, esecutiva ai sensi di legge, ed ai sensi dell'art. 47 del vigente Statuto,

e

il Raggruppamento di guardie ecologiche volontarie denominato Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie (di seguito denominato C.P.G.E.V.) con sede in **Via della Selva Pescarola 26, 40131 - Bologna**, - codice fiscale 92018150372 rappresentato dal suo Presidente Sig. Valerio Minarelli nato a Molinella il 28 - 10 - 1953 e domiciliato per la carica in Bologna presso la sede dell'Associazione

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. n. 267/2000 definisce all'art.19, le competenze della Provincia in materia ambientale;
- la Regione Emilia Romagna riconosce con apposita legge n. 23 del 3.7.89 la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo in concorso con le altre istituzioni pubbliche;
- la Regione stessa promuove la formazione delle Guardie Ecologiche Volontarie che svolgono la propria attività organizzata in Raggruppamenti Provinciali e che la stessa delega alle Province l'attuazione delle finalità della L.R. 23/89;
- le Province esercitano la delega in materia nel rispetto di Direttive regionali approvate dalla Regione Emilia Romagna con atti di Giunta n° 2122 del 2/5/1990, n° 5291 del 26/11/1991, n° 4055 del 21/11/1995 e n° 266 del 22/2/2000;
- le G.E.V. sono operatori dotati di Decreto di Guardia Giurata rilasciato dal Prefetto ed Atto di Nomina rilasciato dal Presidente della Provincia previo superamento di apposito

corso di formazione;

- la Provincia, quale Ente attuatore della L.R. 23/89, è preposta alla formazione ed alla nomina delle G.E.V., ed alla predisposizione, in concorso con i Raggruppamenti G.E.V. e gli altri enti titolari di competenze ambientali, del programma d'attività annuale;

- la L.R. 23/89 precisa all'art. 9 comma 2 che la Convenzione costituisce lo strumento normale per regolare i rapporti tra la Provincia ed i Raggruppamenti Provinciali in regola con i requisiti delle Direttive Regionali e per l'attuazione dei relativi programmi di attività;

- il programma di attività redatto ai sensi del successivo Art.5 d'intesa tra la Provincia ed i Raggruppamenti convenzionati, sentiti gli altri Enti titolari di competenze ambientali, sarà predisposto a cadenza annuale con apposito atto;

- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 131 del 16/11/1999 è stato approvato il testo di convenzione tra la Provincia ed il C.P.G.E.V. poi sottoscritto dalle parti in data 16/12/1999 (in atti al P.G. n. 145281/99) ed in vigore fino al 31.12.2004;

- la Regione Emilia Romagna per l'attuazione della L.R. 23/89 trasferisce alle Province, per l'esercizio della delega, una somma, definita annualmente in relazione alle disponibilità regionali;

- la Provincia, in relazione ai programmi di attività concordati ed alle disponibilità di budget, si impegna a determinare annualmente l'entità dell'integrazione al finanziamento regionale con propri fondi;

si conviene quanto segue:

Articolo 1 - Finalità

La presente Convenzione ha come oggetto il rapporto di collaborazione tra la Provincia di Bologna ed il Raggruppamento Provinciale denominato Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie ai fini dell'attuazione dei servizi di vigilanza ecologica volontaria previsti dalla L.R. 23/89.

Le G.E.V. operano allo scopo di:

- promuovere e diffondere l'informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa e concorrere ai compiti di protezione dell'ambiente;

- fornire alla comunità informazioni e consulenza per la tutela del patrimonio naturale per la prevenzione dei rischi ambientali, per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica;

- promuovere l'informazione della legislazione vigente in materia di tutela della natura, del paesaggio e dell'ambiente;

- collaborare con iniziative ed attività educative, promosse dalle Amministrazioni Pubbliche nell'ambito della salvaguardia del patrimonio naturale;

- collaborare con gli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico, di smaltimento rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, di tutela del patrimonio naturale e paesistico (con particolare riferimento alle aree protette), di difesa dagli incendi boschivi e di prescrizioni di polizia forestale;

- accertare, nei limiti di quanto definito negli atti individuali di nomina, le violazioni comportanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione ed attuazione;
- provvedere alla segnalazione di illeciti in materia ambientale alle autorità competenti, ivi comprese le autorità di Polizia;
- collaborano con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico.

Articolo 2 - Ordinamento

Le Guardie Ecologiche Volontarie sono organizzate in Raggruppamenti, nel rispetto delle direttive regionali, e operano nell'ambito territoriale della Provincia.

I Raggruppamenti Provinciali sono dotati di propri Statuti e Regolamenti di Servizio, questi ultimi approvati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il potere di accertamento delle infrazioni di cui all'art. 3, comma 2 della Legge Regionale n. 23/89 si intende conferito per violazione di disposizioni di Legge e Regolamenti puntualmente indicate negli atti individuali di nomina emessi dalla Provincia nei confronti di ogni singola G.E.V.

Le Guardie Ecologiche Volontarie esplicano la loro attività senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.

Qualora l'attività svolta dalla singola G.E.V. contrasti con gli accordi della presente Convenzione o le norme comportamentali previste dal Regolamento di Servizio agli atti di questa Amministrazione ed approvato dal Questore di Bologna in data 10/02/1992 o con la normativa vigente, la Provincia si riserva, con motivato provvedimento di revocare l'atto di nomina conferito, proponendo altresì al Prefetto la revoca del Decreto di Guardia Giurata.

Articolo 3 - Doveri delle G.E.V.

L'attività della singola G.E.V. può essere esercitata solo nel contesto di un Raggruppamento convenzionato e nell'ambito dei programmi di attività concordati con l'Amministrazione Provinciale.

Nell'espletamento dei propri compiti le G.E.V. devono attenersi a quanto previsto nel Regolamento di Servizio approvato dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, ed in particolare durante il servizio sono tenuti a:

- indossare il bracciale di riconoscimento;
- non portare armi (art. 10, 3° comma L.R. 23/89) anche se in possesso di regolare porto d'armi.

Alle G.E.V. è inoltre fatto divieto :

- detenere personalmente quanto sequestrato in ragione del servizio svolto;
- accettare regalie e chiedere compensi per questioni attinenti alla propria attività di Guardia Ecologica Volontaria;

- utilizzare la qualifica di G.E.V. per scopi personali che esulano dai compiti definiti dalla presente Convenzione e/o dalle leggi;
- accettare denaro o qualunque altra forma di oblazione a fronte dei verbali elevati ai trasgressori.

Articolo 4 - Rapporto con altre Convenzioni

La presente Convenzione oltre a disciplinare il rapporto con il Raggruppamento C.P.G.E.V. è convenzione quadro nei confronti degli altri rapporti che dovessero intervenire tra il Raggruppamento stesso e gli altri Enti titolari di competenze ambientali. A tal fine la presente Convenzione verrà inviata per opportuna conoscenza agli enti ed organismi aventi competenza in materia ambientale.

Il Raggruppamento può stipulare convenzioni con enti ed organismi aventi competenza in materia ambientale che intendano avvalersi delle G.E.V.. Gli schemi di tali convenzioni dovranno, ai sensi della quarta direttiva regionale, essere preventivamente inviati alla Provincia per permettere una efficace opera di coordinamento delle attività previste dal programma annuale di attività.

Eventuali convenzioni vigenti che il C.P.G.E.V. abbia stipulato con enti ed organismi aventi competenza in materia ambientale, dovranno essere trasmesse alla Provincia entro sei mesi dalla stipula del presente atto.

Articolo 5 - Programma di attività

Il C.P.G.E.V. svolge la propria attività nell'ambito della programmazione predisposta dalla Provincia ai sensi dell'Art.2 comma 2 della L.R. 23/89 anche sulla base di proposte di intervento di enti ed organismi aventi competenza in materia ambientale.

Il programma, redatto con cadenza annuale d'intesa con il Raggruppamento, individua le attività che il Raggruppamento G.E.V. dovrà svolgere nel corso dell'anno e prevede le forme di rimborso in ragione dell'attività svolta.

L'importo previsto annualmente quale rimborso delle attività previste dal Programma e svolte dal Raggruppamento deve intendersi comprensivo anche delle spese che il C.P.G.E.V. abbia sostenuto per l'acquisto di attrezzature e beni necessari per lo svolgimento delle attività medesime.

Il programma di attività viene predisposto e approvato dalla Provincia entro il 31 gennaio dell'anno al quale si riferisce.

Articolo 6 - Prestazioni a carico del C.P.G.E.V.

Il C.P.G.E.V. garantisce, per quanto concerne i compiti di vigilanza e di controllo, le seguenti prestazioni:

- accertamento, nei limiti di quanto definito negli atti individuali di nomina, coi poteri di cui all'art. 6 della L.R. 23/89, di violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di disposizioni di legge o di regolamenti in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di Parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione indicate nelle

direttive regionali;

- segnalazioni all'autorità competente di qualsiasi caso di presunto inquinamento e depauperamento dell'ambiente, riscontrato nello svolgimento dei compiti di vigilanza;
- immediata segnalazione verbale o telefonica ai competenti Servizi ARPA e/o ad una competente autorità di Polizia Giudiziaria di casi di emergenza ambientale che richiedano il tempestivo intervento degli organi preposti per l'accertamento di eventuali responsabilità ovvero per interventi di bonifica e risanamento;
- quanto previsto nel programma annuale predisposto dalla Provincia.

Il C.P.G.E.V. si rende disponibile, nei limiti delle proprie risorse umane, tecniche ed economiche, a collaborare con la Provincia in caso di emergenze ecologiche.

Il C.P.G.E.V., ai sensi del precedente art. 4, s'impegna a trasmettere alla Provincia eventuali Convenzioni stipulate con enti ed organismi aventi competenza in materia ambientale, entro sei mesi dalla stipula del presente atto.

Il C.P.G.E.V. si impegna a trasmettere alla Provincia rendicontazione della attività svolta annualmente secondo le modalità del successivo art. 10.

Il C.P.G.E.V. stipula direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le Guardie Ecologiche Volontarie possono essere esposte nell'espletamento del servizio di vigilanza nonché contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalle Guardie medesime in occasione di servizio, come previsto dalla terza Direttiva Regionale in attuazione della L.R. 23/89.

Articolo 7 - Prestazioni a carico della Provincia

Per lo svolgimento delle suddette attività da parte del Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie, la Provincia si impegna a:

- curare i rapporti con la Prefettura di Bologna per garantire tempestivi rilasci e/o rinnovi dei decreti alle G.E.V. che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti normative e direttive regionali;
- rilasciare con tempestività alle G.E.V. gli atti di nomina nel rispetto della preparazione acquisita a seguito di corsi di formazione su specifiche materie;
- fornire il tesserino e il bracciale di riconoscimento per ciascuna G.E.V. in possesso di decreto prefettizio in corso di validità e di regolare atto di nomina;
- erogare tempestivamente, secondo le modalità del successivo art. 10, il rimborso delle spese sostenute per le attività previste nel programma annuale di attività;
- erogare entro sessanta giorni dalla presentazione della documentata richiesta da parte del CPGEV e secondo le modalità del successivo art. 10, il rimborso delle spese sostenute dal C.P.G.E.V. per i contratti di assicurazione contro gli infortuni e sulla responsabilità civile verso terzi previsti dalla terza Direttiva Regionale in attuazione della L.R. 23/89;
- provvedere alla cura ed alla trasmissione degli aggiornamenti legislativi e procedurali concernenti i compiti delle G.E.V.;
- provvedere alla fornitura della cartografia provinciale, topografica e tematica.
- predisporre, in collaborazione con il C.P.G.E.V., entro il 31 gennaio di ogni anno il programma di attività, nel rispetto di eventuali esigenze manifestate anche da enti ed organismi aventi competenza in materia ambientale e tenendo conto delle altre eventuali Convenzioni stipulate dal Raggruppamento;

- concordare con il Raggruppamento un programma di formazione, meglio descritto al seguente art. 9, che garantisca sia il necessario aggiornamento normativo delle G.E.V., sia la formazione di nuovi operatori volontari che si rendessero necessari per soddisfare quanto previsto nei programmi annuali di attività;

La Provincia, corrisponderà al Raggruppamento, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio ed in ragione del trasferimento regionale integrato con fondi propri, una somma definita annualmente in sede di approvazione del programma, a titolo di parziale contributo e rimborso spese, per:

- attività di vigilanza generale, informazione ed educazione ambientale, tenuto conto del monte ore effettuato e della qualità delle prestazioni rese;
- contributo unitario, a titolo di rimborso spese generali del raggruppamento, predefinito per ogni singola Guardia Ecologica Volontaria che svolga regolarmente attività entro i parametri del monte ore mensile previsto dalla terza direttiva regionale (Deliberazione della G.R. n. 4055 del 21/11/1995);
- spese per i contratti di assicurazione stipulati dal Raggruppamento e previsti per legge;
- spese relative all'acquisto materiali, mezzi ed attrezzature necessari allo svolgimento delle attività previste nel programma annuale;
- spese relative all'acquisto di manuali di controllo, stampa e/o distribuzione di pubblicazioni, di moduli di servizio (verbali di accertamento e di segnalazione), nonché altro materiale documentario necessario per l'espletamento delle attività.

L'importo, previsto annualmente in sede di approvazione del programma di attività, che la Provincia di Bologna erogherà al Raggruppamento è da intendersi onnicomprensivo. Nulla sarà ulteriormente dovuto al Raggruppamento ad esclusione di quanto previsto a fronte dei successivi artt. 8 e 9;

Articolo 8 - Attività promozionali

Per quanto concerne le attività promozionali il Raggruppamento C.P.G.E.V. si impegna, nei limiti delle proprie possibilità, a collaborare con la Provincia e gli altri Enti titolari di competenze ambientali o educative per lo svolgimento di iniziative pubbliche e comunque finalizzate ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica alla problematica ambientale, con particolare riferimento alle risorse del territorio provinciale.

Nello svolgimento delle attività di informazione ed educazione ambientale il C.P.G.E.V., in accordo con la Provincia, si ispira alle leggi vigenti nel nostro paese e agli accordi internazionali sottoscritti in materia ambientale dal Governo Italiano, con particolare riferimento agli accordi di Rio de Janeiro e del protocollo di Kyoto.

Le attività promozionali, alle quali il Raggruppamento è chiamato a concorrere, vengono precisate ed attuate d'intesa tra le parti sulla base delle scelte e degli obiettivi definiti dalla Provincia.

Articolo 9 - Attività di formazione

Le parti convengono circa l'opportunità di organizzare, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 4 della L.R. 23/89, corsi di formazione e/o aggiornamento per G.E.V. previa verifica delle necessità del controllo del territorio, delle possibilità di bilancio e delle esigenze del Raggruppamento, tenendo conto della necessità di facilitare la

partecipazione degli aspiranti G.E.V. residenti nei comuni più distanti dalla sede del corso.

Nell'ambito di un programma di formazione/aggiornamento pluriennale di massima, l'eventuale reale necessità di svolgimento di corsi verrà esaminata in sede di predisposizione del programma di attività per l'anno successivo e verranno finanziati con risorse stanziare dalla Amministrazione Provinciale ad integrazione del finanziamento regionale.

La progettazione e la realizzazione dei succitati momenti formativi saranno oggetto di specifici provvedimenti.

Articolo 10 - Erogazione del corrispettivo

Il corrispettivo di cui all'Art. 7, la cui entità verrà stabilita in sede di approvazione del programma annuale di attività, sarà erogato con le seguenti modalità:

- il **50%** dell'importo previsto, **entro 60 gg** dalla presentazione alla Provincia di una sintetica relazione attinente l'attività svolta nei primi 6 mesi dell'anno;
- un ulteriore **40%** dell'importo previsto, **successivamente al 31 dicembre 2004, entro 60 gg** dalla presentazione alla Provincia di una sintetica relazione attinente l'attività svolta nei secondi 6 mesi dell'anno di riferimento;
- il saldo, pari al restante **10%** dell'importo previsto, **successivamente al 31 dicembre, entro 60 gg**, dalla presentazione alla Provincia di una dettagliata relazione attinente l'attività svolta nell'anno di riferimento;

La dettagliata relazione sopra indicata, redatta su uno schema predisposto dalla Provincia e concordato con il Raggruppamento, sulla base delle esigenze di rendicontazione delle attività alla Regione Emilia Romagna, dovrà essere trasmessa alla Provincia stessa non oltre il 30 marzo, al fine di consentire il coordinamento regionale delle attività di vigilanza ecologica.

La Provincia rimborserà le spese sostenute dal Raggruppamento per la stipula dei contratti assicurativi previsti dalla citata terza direttiva, previa specifica e documentata richiesta, anche in cadenze temporali diverse da quelle sopra indicate e comunque entro sessanta giorni dalla presentazione della documentata richiesta da parte del CPGEV.

Articolo 11 - Esoneri

Il Raggruppamento **C.P.G.E.V.** esonera la Provincia di Bologna da ogni altro onere ad obbligo che non sia stato espressamente richiamato nella presente convenzione né previsto dalla normativa vigente.

Eventuali responsabilità civili o penali causate da comportamenti posti in essere dalle Guardie Ecologiche Volontarie rimangono a carico dei singoli associati direttamente interessati con esplicito esonero da ogni responsabilità alla Provincia.

Articolo 12 - Risoluzione

La presente convenzione è automaticamente risolta qualora il C.P.G.E.V. decada dai requisiti previsti dalle Direttive Regionali vigenti alla data di stipula o quando il C.P.G.E.V. non adegui i propri requisiti a nuova normativa o Direttiva Regionale in materia, entro sei mesi dall'uscita della stessa.

La presente Convenzione è altresì risolta in caso di mancato rispetto di quanto previsto

dalla stessa e dal programma annuale di attività.

Articolo 13 - Modifiche e durata

Ogni atto aggiunto e ogni modificazione della presente convenzione dovrà essere approvato per iscritto da entrambe le parti.

La durata della presente convenzione è fissata in **cinque anni decorrenti dal 01/01/2005**.

Articolo 14 - Altre disposizioni

La presente convenzione abroga ogni precedente provvedimento, fatti salvi i diritti economici maturati sino alla sua entrata in vigore.

Letto, approvato e sottoscritto.

Provincia di Bologna

Il Dirigente del Settore Ambiente

**Il Raggruppamento Provinciale
Corpo Provinciale delle Guardie
Ecologiche Volontarie
Il Presidente**

